

STATUTO

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"AICQ SICEV S.R.L."

Articolo 2

La società ha sede in Comune di Milano.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune e' deciso dall'Organo Amministrativo.

La pubblicità di tale trasferimento e' disciplinata dall'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Articolo 3

La società ha per oggetto l'attività di valutazione della conformità di persone (a fronte di requisiti specificati in norme, specifiche o regole tecniche) e attività di riconoscimento, mantenimento e monitoraggio delle competenze professionali e provvede, pertanto, a verificare e riconoscere il rispetto e il mantenimento nel tempo, da parte delle persone, dei requisiti prescritti per la certificazione, la qualificazione e/o il riconoscimento delle competenze.

L'attività di certificazione viene svolta sulla base di criteri conformi alle vigenti norme tecniche internazionali ed europee, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica e viene effettuata in conformità alle regole alle norme o alle specifiche tecniche in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

La società effettua, inoltre, attività di valutazione, riconoscimento o certificazione di attività formative o di organizzazioni che hanno l'obiettivo di fornire le

conoscenze, le abilità e le competenze necessarie a soddisfare i requisiti di certificazione e di qualificazione del personale nonché ogni altra attività propedeutica e collaterale non in contrasto con le regole e le norme di certificazione ed accreditamento, ivi comprese le attività svolte in attuazione dei riconoscimenti internazionali da parte di EFQM (European Foundation for Quality Management) e l'attività di certificazione delle organizzazioni.

In relazione a quanto sopra la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che saranno ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto medesimo; potrà in particolare prestare fidejussioni, avalli e garanzie in genere a favore proprio per garantire finanziamenti, mutui e qualsiasi operazione finanziaria.

La società potrà infine assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, a scopo di investimento stabile, nei limiti consentiti dalla legge.

Ogni eventuale attività finanziaria non potrà essere svolta nei confronti del pubblico ai sensi della normativa vigente e dovrà avere carattere non prevalente rispetto all'attività sociale.

Sono ovviamente escluse le attività riservate per legge.

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050

Capitale - Conferimenti - Partecipazioni

Articolo 5

Il capitale della società è di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero).

Articolo 6

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione

economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società'.

Articolo 7

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Articolo 8

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Possono essere soci solo Associazioni, Fondazioni o Società.

Articolo 9

Le partecipazioni sono divisibili e sono liberamente trasferibili; il trasferimento delle partecipazioni è disciplinato dalle seguenti limitazioni.

Nella dizione "trasferimento" sono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione nonché gli atti o i contratti di trasferimento della nuda proprietà e di trasferimento o costituzione di diritti reali di godimento aventi ad oggetto la partecipazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente.

Il socio che intende cedere, per l'intero o per una frazione, la partecipazione deve offrirla in via di prelazione agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarla in proporzione alla propria partecipazione.

L'offerta deve indicare il prezzo richiesto per la vendita della partecipazione o della frazione di essa o il valore in caso di cessione a titolo gratuito; deve indicare,

altresi', le generalita' del soggetto o dei soggetti ai quali l'offerente intende cedere la partecipazione qualora i soci non esercitino la prelazione.

L'offerta e' fatta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento diretta al legale rappresentante della societa', il quale ne dara' notizia nella medesima forma entro 15 (quindici) giorni a tutti gli altri soci nel domicilio risultante dal registro delle imprese e in difetto nell'ultimo domicilio noto agli amministratori.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono darne comunicazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al legale rappresentante della societa', a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultimo, precisando se intendono sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni, nella prelazione eventualmente non esercitata dagli altri soci.

Il legale rappresentante della societa' provvedera', entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera spedita dai soci, a comunicare al socio offerente, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvenuto esercizio della prelazione da parte degli altri soci ovvero da parte di alcuni di essi, unitamente alla comunicazione sul gradimento concesso o negato di cui infra.

Il socio o i soci che intendono esercitare la prelazione dovranno comunque acquistare l'intera partecipazione o frazione di essa oggetto di cessione.

Se nei termini suddetti i soci non avranno esercitato i diritti di prelazione loro riservati il socio offerente potra' cedere la propria partecipazione o la frazione di essa al soggetto ovvero ai soggetti le cui generalita' ha comunicato nell'offerta.

Quanto disposto per la cessione delle partecipazioni e' applicabile anche per la cessione dei diritti di opzione.

L'assunzione della qualifica di socio da parte di terzi, fatta salva comunque

l'applicazione di quanto sopra previsto per il diritto di prelazione, è sempre subordinata al preventivo gradimento dell'Organo Amministrativo il quale verifica che il terzo sia una Associazione, una Fondazione o una società di diritto italiano che operano nell'ambito della diffusione della cultura della qualità, ambiente e sicurezza oppure nell'ambito della certificazione o in un ambito collaterale influenzato dalle attività di certificazione (es: cliente) o propedeutico alle stesse (es: promozione e tutela delle professioni o formazione) e che non si trovi, per l'attività svolta, in una posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la società'.

Diritto di Recesso

Articolo 10

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalla legge e deve essere esercitato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla società' entro 30 (trenta) giorni dal giorno in cui il socio recedente e', comunque, venuto a conoscenza del fatto che consente al socio di recedere, anche per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione dei soci che legittima il recesso.

Gli amministratori dovranno comunicare senza indugio agli altri soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà' effetto nei confronti della società' decorsi centottanta giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di cui sopra.

Articolo 11

Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità' di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, del Codice Civile.

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 12

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina del sindaco e/o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, del Codice Civile;
- h) le decisioni in ordine all'emissione di titoli di debito da parte della società;
- l) le decisioni per autorizzare il compimento di atti di straordinaria amministrazione nel caso di nomina di amministratore unico con i soli poteri di ordinaria amministrazione.

Le decisioni dei soci dovranno sempre essere assunte con deliberazione assembleare.

Assemblea dei soci

Articolo 13

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, ovvero negli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Articolo 14

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza, da tenersi comunque in un altro giorno rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura degli amministratori a tutti i soci e al sindaco, se nominato, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati; si potrà scegliere alternativamente o cumulativamente uno dei seguenti mezzi di convocazione:

a) lettera inviata almeno 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Articolo 15

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando: a) è rappresentato l'intero capitale sociale; b) sono presenti tutti gli amministratori, il sindaco se nominato, ovvero per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Articolo 16

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino soci dalle risultanze del registro delle imprese, anche ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Articolo 17

I soci possono farsi rappresentare per iscritto in assemblea da chiunque.

La relativa documentazione dovrà essere conservata secondo quanto prescritto dall'art. 2478, primo comma n. 2), del Codice Civile.

Articolo 18

L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 19

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

- a) la regolare costituzione dell'assemblea;
- b) l'identità e la legittimazione dei presenti;
- c) lo svolgimento della riunione;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- f) le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Articolo 20

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Articolo 21

Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole

di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Articolo 22

L'assemblea puo' svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, collegati in audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci.

In tal caso, e' necessario che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare inequivocabilmente l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che si tratti di assemblea totalitaria, le modalita' di collegamento e/o i luoghi audio/video collegati a cura della societa' nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Organo di amministrazione

Articolo 23

L'amministrazione della societa' e' affidata ad un amministratore unico ovvero a piu' amministratori, in quest'ultimo caso da un minimo di tre sino ad un massimo di nove.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della

loro nomina, anche a tempo indeterminato, ovvero, in mancanza di determinazione, per un triennio; in quest'ultimo caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del terzo anno a partire dall'anno in cui hanno assunto la carica.

Articolo 24

Gli amministratori possono non essere rappresentanti dei soci e sono sempre rieleggibili.

Articolo 25

Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione; le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate sempre con delibera collegiale.

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci in Assemblea; può nominare un segretario anche estraneo al consiglio.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero negli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'amministratore delegato, se nominato, ovvero da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun membro del consiglio e al sindaco, se nominato, o in caso di urgenza con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e il sindaco, se nominato.

Articolo 26

E' ammessa la possibilita' che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 27

Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 28

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori.

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un numero pari ad almeno la meta' degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei nuovi amministratori. Si applica quanto sopra previsto dal primo comma.

Rappresentanza e gestione della societa'

Articolo 29

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, se nominati, hanno la rappresentanza generale della società'.

Gli amministratori possono nominare istitori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30

All'amministratore unico competono i soli poteri di ordinaria amministrazione ovvero anche quelli di straordinaria amministrazione della società in base a quanto stabilito all'atto della nomina.

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società'.

Per l'esecuzione dei seguenti atti è necessaria la preventiva autorizzazione dei soci ai sensi del precedente art. 12:

- operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società' partecipata.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile e dalle decisioni dei soci, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di amministratore delegato ai fini della rappresentanza generale della società'.

Articolo 31

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono determinati dai soci all'atto della loro nomina o successivamente, anche in relazione ai particolari poteri attribuiti.

Puo' essere accantonata a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennita' per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi all'estinzione del mandato.

Organo di controllo e revisione

Articolo 32

I soci, quando e' obbligatorio ai sensi di legge ovvero quando ne deliberino facoltativamente l'istituzione, nominano l'organo di controllo costituito da un sindaco, provvedendo anche alla determinazione del compenso.

L'organo di controllo ha le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile ed esercita la revisione legale dei conti, sussistendo i requisiti e nei limiti di legge.

I poteri e il funzionamento dell'organo di controllo sono disciplinati dagli artt. 2403 *bis* e seguenti del Codice Civile.

Ove obbligatorio per legge la revisione legale dei conti spetta a un revisore contabile o a una societa' di revisione aventi i requisiti di legge, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

La durata dell'incarico e la rieleggibilità dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinate dalla legge.

Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

Articolo 33

Compete all'Organo di Amministrazione, sentite le parti maggiormente interessate all'attività di certificazione, nominare il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, sulla base delle designazioni ricevute dalle parti interessate.

La composizione del Comitato è tale da garantire l'equilibrio delle parti interessate

alla certificazione, in modo che nessun singolo interesse sia predominante.

Il Comitato, su mandato dell'Organo di Amministrazione, ha la responsabilità e l'autorità per:

- affiancare la società nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
- contrastare ogni tendenza da parte della società a consentire che aspetti commerciali o di altra natura impediscano una congruente e obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
- fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
- condurre un riesame almeno una volta all'anno circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali della società;
- riesaminare e approvare il documento di analisi delle minacce all'imparzialità.

Comitato di Schema di Certificazione

Articolo 34

Il Comitato di Schema di Certificazione opera in materia di certificazione dei soggetti, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento, in conformità con quanto disposto dalle specifiche procedure interne.

Il Comitato di Schema di Certificazione è costituito da esperti per lo Schema di interesse e da rappresentanti delle parti interessate allo specifico Schema, nominati dall'Organo di Amministrazione.

I membri del Comitato di Schema di Certificazione devono possedere la necessaria competenza tecnica e procedurale, garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio.

Per ciascun membro del Comitato sono individuate le competenze tecniche

specifiche nei diversi settori di intervento.

In particolare, il Comitato di Schema di Certificazione:

- individua, all'interno del Comitato, assegnando specifica delega, un Responsabile delle decisioni relative alla certificazione, garantendo, per ogni Schema, la necessaria competenza ed indipendenza;
- predisporre, aggiorna e verifica schemi, regolamenti, procedure e prescrizioni in genere che regolano l'attività di certificazione;
- riesamina l'attività svolta con particolare attenzione a quella che ha dato luogo a reclami, ricorsi e altri eventuali contenziosi.

Le riunioni del Comitato di Schema di Certificazione sono regolarmente costituite con la presenza di almeno la metà dei componenti e non è ammessa delega; è tuttavia consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

Le decisioni sono valide quando vengono approvate da almeno i due terzi dei presenti.

Il Responsabile delle decisioni, esamina le singole pratiche e in base alle proposte delle Commissioni d'esame, decide, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca delle certificazioni.

Al fine di garantire flessibilità ed assicurare le necessarie competenze, i Responsabili delle decisioni di certificazione possono essere affiancati, per le attività istruttorie su specifiche pratiche, da esperti tecnici esterni.

I Responsabili delle decisioni non devono aver partecipato ad alcuna fase dell'iter di certificazione (in particolare non possono essere stati Commissari d'esame) e non possono prendere alcuna decisione relativa a soggetti con cui abbiano avuto rapporti di lavoro, di qualunque tipo, come dipendenti, consulenti o collaboratori, negli ultimi tre anni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di eventuali altri Comitati di Schema di Certificazione in relazione alle specifiche esigenze della Società.

Comitato di Appello

Articolo 35

Il Comitato di Appello è costituito da persone dotate di elevati requisiti di competenza tecnica, professionalità ed autonomia, nominate dall'Organo Amministrativo.

Il Comitato di Appello ha il compito di esaminare e decidere in materia di reclami, ricorsi e altri contenziosi avverso le deliberazioni assunte in materia di certificazione.

Il Comitato opera in conformità a quanto disposto da apposite procedure interne e per valutare i ricorsi ha accesso a tutta la documentazione disponibile presso la Società. Se necessario, può procedere ad audizione dei ricorrenti, di ogni altra parte interessata nonché di esperti esterni.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui nel corso del mandato un membro venga a cessare, l'Organo Amministrativo provvede alla sua sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina del Comitato, per la durata residua del mandato.

Il Comitato di Appello è convocato, ogni volta che sia necessario, dal proprio Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e non è ammessa delega: è tuttavia consentita la presenza mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei membri in

carica.

L'Organo Amministrativo viene tempestivamente informato sui ricorsi, sui reclami e sulle decisioni del Comitato di Appello.

Bilancio e utili

Articolo 36

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio sociale, ovvero nel maggior termine previsto dalla legge nei casi ivi contemplati, purché ne ricorrano i presupposti.

Articolo 37

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale in conformita' all'art. 2430 del Codice Civile, verranno distribuiti o accantonati secondo quanto stabilito dai soci nella decisione di approvazione del bilancio.

Versamenti e finanziamenti soci

Articolo 38

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 del Codice Civile, anche senza corresponsione di interessi.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci anche ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

I versamenti effettuati dai soci si presumono, salvo che risulti diversamente,

infruttiferi di interessi.

Scioglimento e liquidazione

Articolo 39

Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, che provvederà determinandone i poteri.

Comunicazioni

Articolo 40

Tutte le comunicazioni ai soci, ove il presente statuto non prescriva una forma ovvero una disciplina specifica, dovranno essere effettuate in forma scritta e recapitate a mano contro ricevuta o per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o per telefax o per invio di posta elettronica ai corrispondenti indirizzi dei soci quali risultanti dal registro delle imprese.

Le variazioni degli indirizzi dovranno essere effettuate a cura dell'organo amministrativo previa richiesta scritta da parte del socio.

Le comunicazioni agli amministratori, al sindaco, al liquidatore ed alla società devono essere effettuate, con le medesime forme sopra indicate, all'indirizzo della società quale risultante dal registro delle imprese.

F.to Roberto De Pari

F.to Umberto Gelati

F.to Nicola Francesco Lupo Dubini notaio

Milano, 25/10/2013